

Fatto e Diritto

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione in giudizio, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna, relativa al diniego di rimborso Irap serbato dall'amministrazione relativamente agli anni 1999 e-2000.

Il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d'appello, pur essendo il professionista socio e amministratore della società che gli metteva a disposizione locali, struttura organizzativa e servizi, per l'espletamento dell'attività di architetto (in termini di consulenza e redazione di perizie ma non per l'attività di progettazione, v. p. 3 del ricorso), erroneamente, avevano ritenuto sussistente il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, in quanto la predetta struttura non risultava "autonoma", non faceva capo al singolo professionista, ma a un soggetto terzo, quale la società Tecnicoop srl. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

La censura è fondata.

Secondo l'insegnamento di questa Corte, "(...) ai fini della soggezione ad Irap dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto il profilo organizzativo. Non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata (Cass. 9692/2012, ordd. nn. 4080/17, 2448/17); pertanto, l'esercizio di un'attività professionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione (Cass. ord. n. 17566/16).

Nel caso di specie, i giudici d'appello hanno ritenuto sussistere un'idonea struttura organizzativa imputabile al contribuente, benchè la stessa facesse capo a strutture terze, senza verificare se vi fossero elementi sintomatici del ruolo organizzativo assunto da professionista nell'ambito di tali strutture, in quanto socio e amministratore della predetta società. La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione.